(3) Conformemente a tali articoli, un dazio antidumping o compensativo può anche essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping o di sovvenzioni trasportato in quantità significative su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della UNCLOS («PC/ZEE») ([6]), laddove ciò arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione.

(4) Gli stessi articoli hanno disposto che la Commissione deve adottare atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni relative all'insorgenza di tali dazi, nonché le procedure relative alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e il pagamento di tali dazi, compresi la riscossione, il rimborso e lo sgravio («strumento doganale»), e che deve imporre tali dazi unicamente a decorrere dalla data in cui lo strumento doganale è operativo. Lo strumento doganale ([7]) è applicabile dal 2 novembre 2019.

2. PROCEDURA

2.1. Riapertura parziale delle inchieste

(5) Il 27 maggio 2021 la Commissione ha pubblicato un avviso ([8]) di riapertura delle inchieste che hanno portato all'istituzione di misure antidumping e compensative sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC e dell'Egitto.

(6) La riapertura si limitava ad accertare se le misure dovessero applicarsi ad alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto («paesi interessati») e trasportati in quantità significative nella PC/ZEE in quanto, all'epoca in cui sono state aperte le inchieste che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore, non era applicabile lo strumento doganale e pertanto la Commissione non ha potuto stabilire se fosse opportuna l'estensione dei dazi alla PC/ZEE.

(7) La Commissione disponeva di sufficienti elementi di prova che dimostravano che i prodotti GFF originari della RPC e dell'Egitto erano stati trasportati in quantità significative in regime di perfezionamento attivo per essere trasformati in pale eoliche che erano state poi esportate in parchi eolici offshore nella PC/ZEE, arrecando con ciò pregiudizio all'industria dell'Unione. Questi elementi di prova erano stati in parte forniti dall'industria dell'UE. Una nota al fascicolo contenente gli elementi di prova di cui disponeva la Commissione è stata messa a disposizione delle parti interessate.

2.2. Parti interessate

(8) La Commissione ha informato della riapertura del caso tutte le parti interessate che hanno collaborato alle inchieste che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore, vale a dire la missione della Repubblica popolare cinese, la missione dell'Egitto, i produttori esportatori e le loro società collegate nella RPC e in Egitto, i produttori dell'Unione, gli importatori indipendenti dell'Unione e gli utilizzatori dell'Unione.

([6]) La piattaforma continentale comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore, mentre la zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente che non si estende oltre le 200 miglia marine [cfr. in particolare l'articolo 55 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)]. Le isole artificiali sono distese di terra circondate dalle acque, al di sopra del livello del mare, che non sono di origine naturale ma sono il risultato dell'attività umana. Queste isole possono essere utilizzate per l'esplorazione o lo sfruttamento dei fondali marini o per la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle correnti o dai venti. Potrebbero servire come punto di consegna di prodotti oggetto di dumping o sovvenzioni, come tubi per collegare le piattaforme alla costa o per estrarre idrocarburi dal fondale marino, attrezzature e impianti di perforazione o turbine eoliche. Gli impianti fissi o galleggianti e qualsiasi altra struttura sono costruzioni, compresi gli impianti, come piattaforme, fissate al fondo marino o galleggianti, destinate all'esplorazione o allo sfruttamento dei fondali marini. Comprendono anche le costruzioni realizzate in loco per la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle correnti o dai venti. Il prodotto oggetto del riesame potrebbe anche essere consegnato per essere utilizzato su tali costruzioni.

([7]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 della Commissione, del 2 luglio 2019, che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l'articolo 14 *bis* del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 24 *bis* del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 3.7.2019, pag. 12).

([8]) Avviso relativo a una riapertura parziale delle inchieste che hanno condotto alle misure antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU C 199 del 27.5.2021, pag. 6).